D.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4139
Predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020, vista anche l'intesa 2019-2021 con UPL e le province lombarde approvata in data 3 luglio 2019. Misure di sostegno ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Determinazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati i seguenti atti;

- la Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18:
  - all'art. 2, richiama il concetto di «progettazione universale» intesa come progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
  - all'art. 4 incoraggia l'adozione della «progettazione universale» nell'elaborazione di norme e LLGG;
  - all'art. 9 stabilisce che «Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti «adottino «misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;
  - all'art. 19 prevede il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità con la stessa libertà di scelta delle altre persone e che gli Stati parti della Convenzione – art. 19, lett. c) - prendano misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione alla vita della comunità, anche assicurando che i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni;
- la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: «*Un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere*» afferma che la piena partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia è fondamentale se l'UE vuole garantire il successo della strategia stessa per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La strategia è incentrata sull'eliminazione delle barriere attraverso 8 ambiti di azione principali: l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne;
- la «Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi», che ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità;
- ICF, 22 maggio 2001 (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), costituisce una base scientifica per la comprensione della salute intesa come interazione tra individuo e contesto;
- L'Agenda 2030 e gli «Obiettivi e traguardi di sviluppo sostenibile» in particolare Obiettivo 10. Ridurre la disuguaglianza all'interno e tra i Paesi, Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;

Visti i seguenti atti normativi nazionali e regionali:

- legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 32, comma 21, introduce l'obbligatorietà per le Amministrazioni competenti di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, piani di eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli edifici pubblici non ancora adeguati alle prescrizioni che ne prevedono l'eliminazione;
- legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»;
- decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» che specifica ciò che viene inteso per barriere architettoniche, in riferimento alle diverse tipologie di disabilità;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», che, all'art. 24, comma 9, stabilisce che i PEBA prevedano anche l'accessibilità degli spazi urbani «con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate»;
- d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» che agli artt. 3-4, estende il campo di applicazione definendo ed indicando le norme per i percorsi accessibili;
- d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» che raccoglie e organizza quando previsto dalla normativa precedente in materia di abbattimento barriere;
- legge 3 marzo 2009, n.18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità» del 13 dicembre 2006, che, all'art. 3, istituisce presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, prevedendo tra i suoi compiti la predisposizione di programmi di azione biennali per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- d.p.r. del 4 ottobre 2013, «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità». Approvazione del «Primo Programma d'Azione - linea di intervento «Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità» - che indica esplicitamente la necessità di rafforzare l'efficacia di strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti e di rilanciare gli strumenti di pianificazione per l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi;
- d.p.r. del 12 ottobre 2017 «Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità» che persegue una nuova strategia della accessibilità che fa emergere come necessaria la revisione e l'aggiornamento complessivo della normativa vigente in materia, per adeguarla ai principi della Progettazione Universale, in attuazione della Convenzione ONU;

Vista la l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» e, in particolare, l'art 8 bis «Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche», introdotto con l.r. 9 giugno 2020, n. 14 «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6»;

Evidenziato che il concetto di «eliminazione delle barriere» è superato a favore della «progettazione senza barriere» che garantisce al maggior numero possibile di persone la massima autonomia in tutti gli ambiti di vita, senza dover ricorrere ad adattamenti a posteriori o a interventi specialistici;

Rilevato quindi che i PEBA si configurano oggi come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti l'accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità;

Dato atto che presso il Consiglio Regionale si sono tenute audizioni sul tema «*eliminazione barriere architettoniche*» svoltesi nei mesi di settembre e ottobre 2019 e di un'indagine sullo stato di attuazione dei PEBA, effettuata nel 2018 da ANCI Lombardia in collaborazione con la Regione, da cui è risultato che nel 2018 solo il 5,8 % dei comuni lombardi era dotato di PEBA e che nel 5% dei comuni tale piano era in fase di predisposizione;

Valutato che negli anni successivi all'approvazione della L. 41/86 e della l.r. 6/89, il quadro giuridico e normativo in materia di PEBA, come più sopra richiamato, si è significativamente evoluto, in particolare attraverso l'introduzione del concetto di accessibilità estesa a tutti gli ambiti di vita e quale condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona, innovando profondamente i principi e gli orientamenti culturali in tema di «barriere architettoniche;

Evidenziato che la norma dell'art. 8 bis della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6, introdotta con l.r. 9 giugno 2020, n. 14, al fine di agevolare la redazione dei PEBA e di aumentare significativamente il numero dei comuni che li adottano, ha quindi previsto da parte della Giunta l'istituzione di una misura incentivante l'adozione degli stessi piani

consistente nel prevedere che tale adozione costituisca requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali;

Richiamato altresì il comma 6 dell'art. 8 bis, della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6, approvato in sede di emendamento al collegato 2021 alla proposta di legge di bilancio, ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 8bis, autorizza altresì la Giunta ad assegnare ai Comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida e sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente;

Sottolineato che il sostegno ai Comuni fino a 5000 abitanti si inquadra tra gli interventi programmati da Regione Lombardia per concorrere agli obiettivi di coesione sociale, in una logica di piena accessibilità alla vita di comunità da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nel quadro strategico più ampio di allineamento ai goals dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

Evidenziato che tale iniziativa concorre all'attuazione dei risultati attesi nell'ambito del DEFR 2020/2023 - Obiettivo Soc. 12.02.146, «Programmi, progetti e interventi a sostegno delle persone con disabilità»;

Dato atto infine che tale sostegno si colloca nel più ampio contesto programmatorio già espresso da Regione Lombardia attraverso la proposta di specifici progetti di investimento a sostegno dei Comuni che attivano interventi nel campo dell'accessibilità a favore delle persone con disabilità, nel quadro del processo di definizione in corso del PNRR– Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – che costituisce un'iniziativa proposta dalla Commissione Europea e approvata dal Consiglio Europeo il 21 luglio 2020, intitolata Next Generation EU – NGEU;

Valutato che le Province, tenuto conto della loro collocazione intermedia a livello territoriale tra Regione e Comuni, appaiono la dimensione istituzionale più adeguata per una prima collaborazione con Regione Lombardia nell'attuazione della misura di sostegno all'adozione dei PEBA da parte dei Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità, entro il quadro dispositivo di cui all'art. 8 bis della l.r. 6/89;

Valutato infatti che il concorso delle Province Lombarde e della Città Metropolitana all'attuazione della misura di sostegno in oggetto può migliorare strategicamente la capacità di valutazione dell'aderenza delle proposte progettuali di redazione dei PEBA al contesto territoriale declinato su scala provinciale e alle dinamiche dei processi economici e strategici che specificamente li coinvolgono;

Evidenziato che nel quadro dell'Intesa approvata in data 3 luglio 2019 tra Regione Lombardia, UPL, le Province Lombarde e la Città Metropolitana, al punto 6) «Sinergia e collaborazione interistituzionale», lettera b), si prevede che le stesse si impegnano a ricercare modalità innovative di cooperazione per migliorare la performance dei servizi resi e promuovere processi di sviluppo territoriale per dare reale sostanza al ruolo delle Province e della Città Metropolitana quali enti di supporto ai Comuni;

Sottolineato che le parti hanno pertanto un reciproco interesse a svolgere in comune l'attività in oggetto, individuando in essa una modalità innovativa di cooperazione interistituzionale ai sensi dell'Intesa sottoscritta in data 3 luglio 2019 per promuovere processi di sviluppo territoriale, qui specificamente inteso come sviluppo di un territorio accessibile, inclusivo e socialmente ed economicamente sostenibile;

Dato atto che UPL in rappresentanza delle Province Lombarde e la Città Metropolitana di Milano hanno espresso interesse al percorso di collaborazione in oggetto;

Stabilito pertanto di approvare l'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, recante lo schema di Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31 dicembre 2020 per la predisposizione dei PEBA entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e, in particolare, della norma dell'art. 8 bis della stessa legge vista anche l'intesa 2019-2021 con UPL, le Province Lombarde e Città Metropolitana approvata in data 3 luglio 2019;

Ritenuto di destinare risorse autonome pari a complessivi euro 1.000.000,00 in parte corrente del bilancio di Regione Lombardia, stanziate sul capitolo 12.02.104.13525 del bilancio di esercizio 2020;

Stabilito di approvare altresì l'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto recante «Progetto Attuativo dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31 dicembre 2019 per la predisposizione dei PEBA in conformità alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020, vista anche l'intesa 2019-2021 con UPL, le Province Lombarde e Città Metropolitana approvata in data 3 luglio 2019»;

Stabilito altresì di demandare la sottoscrizione dell'Intesa di cui all'allegato 1) per Regione Lombardia al Direttore Generale della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;

Ritenuto di riconoscere alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana, in relazione ai costi dalle stesse sostenuti per lo svolgimento dell'attività attuativa dell'Intesa, un contributo complessivo di euro 100.000,00 a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese, da ripartire in rapporto al numero di Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31 dicembre 2019 su ciascun territorio provinciale, prevedendo che tale importo è ricompreso nell'ambito del budget complessivo di euro 1.000.000,00 di cui al capitolo12.02.104.13525 esercizio 2020 del bilancio di Regione Lombardia per la misura di sostegno in oggetto;

Ritenuto altresì di ripartire il budget di euro 900.000,00 per l'attuazione dell'Avviso da parte delle singole Province rivolto ai Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31 dicembre 2019 per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, calcolandolo in base al numero di Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31 dicembre 2019 ricompreso in ciascun territorio provinciale;

Stabilito di demandare a successivo atto della Direzione Generale Politiche Sociali Abitative e Disabilità Sociale l'impegno e la liquidazione dell'importo di euro 1.000.000," a favore delle Province Lombarde e di Città Metropolitana secondo il riparto calcolato in applicazione dei criteri sopra riportati;

Dato atto che la misura di sostegno ai Comuni istituita mediante il presente provvedimento trova la necessaria copertura di competenza e di cassa sul capitolo 12.02.104.13525 del bilancio regionale 2020/2022 per un importo complessivo di 1.000.000,00 euro;

Stabilito di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto recante lo schema di Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde, rappresentate da UPL e Città Metropolitana, per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31 dicembre 2019 per la predisposizione dei PEBA entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e, in particolare, della norma dell'art. 8 bis della stessa legge vista anche l'Intesa 2019-2021 con UPL, le Province Lombarde e Città Metropolitana approvata in data 3 luglio 2019;

2. di destinare risorse autonome pari a complessivi euro 1.000.000,00 in parte corrente del bilancio di Regione Lombardia, stanziate sul capitolo 12.02.104.13525 del bilancio di esercizio 2020;

3. di approvare altresì l'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto recante «Progetto Attuativo dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31 dicembre 2019 per la predisposizione dei PEBA in conformità alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020, vista anche l'intesa 2019-2021 con UPL, le Province Lombarde e Città Metropolitana approvata in data 3 luglio 2019»;

4. di demandare la sottoscrizione dell'Intesa di cui all'allegato 1) per Regione Lombardia al Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità;

5. di riconoscere alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana, in relazione ai costi dalle stesse sostenuti per lo svolgimento dell'attività attuativa dell'Intesa, un contributo complessivo di euro 100.000,00 a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese, da ripartire in rapporto al numero di Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31 dicembre 2019 su ciascun territorio provinciale, prevedendo che tale importo è ricompreso nell'ambito del budget complessivo di euro 1.000.000,00 di cui al capitolo12.02.104.13525 esercizio 2020 del bilancio di Regione Lombardia per la misura di sostegno in oggetto;

6. di ripartire il budget di euro 900.000 per l'attuazione dell'Avviso da parte delle singole Province rivolto ai Comuni con po-

polazione residente fino a 5000 unità al 31 dicembre 2019 per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, calcolandolo in base al numero di Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31 dicembre 2019 ricompreso in ciascun territorio provinciale;

7. di demandare a successivo atto della Direzione Generale Politiche Sociali Abitative e Disabilità Sociale l'impegno e la liquidazione dell'importo di euro 1.000.000,00 a favore delle Province Lombarde e di Città Metropolitana secondo il riparto calcolato in applicazione dei criteri sopra riportati;

8. di dare atto che la misura di sostegno ai Comuni istituita mediante il presente provvedimento trova la necessaria copertura di competenza e di cassa sul capitolo 12.02.104.13525 del bilancio regionale 2020/2022 per un importo complessivo di 1.000.000,00 euro;

9. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

SCHEMA DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, LE PROVINCE LOMBARDE RAPPRESENTATE DA UPL E CITTA' METROPOLITANA PER REGOLAMENTARE L'ATTUAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO AI COMUNI CON POLOLAZIONE RESIDENTE FINO A 5000 UNITA' AL 31.12.2019 PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA, IN CONFORMITA' ALLA L.R. 6/89 COME MODIFICATA DALLA L.R. 14/2020, VISTA ANCHE L'INTESA 2019-2021 CON UPL E LE PROVINCE LOMBARDE APPROVATA IN DATA 3/07/2019.

TRA

La Regione Lombardia con sede legale in Via Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Sociali Abitative e Disabilità Dott. Giovanni Daverio o suo delegato;

E

Le Province Lombarde rappresentate dall'Unione Province Lombarde - (Codice Fiscale _____ e P.IVA _____), con sede in _____, _____, _____, (di seguito denominata semplicemente "UPL") rappresentata da_____, o suo delegato;

E

La Città Metropolitana di Milano - (Codice Fiscale _____ e P.IVA _____), con sede in _____, _____, _____, rappresentata da_____, o suo delegato;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

a) nel quadro dell'Intesa approvata in data 3/07/2019, al punto 6) "Sinergia e collaborazione inter-istituzionale", lettera b) si prevede che Regione, UPL, Province e Città Metropolitana si impegnano a ricercare modalità innovative di cooperazione per migliorare la performance dei servizi resi e promuovere processi di sviluppo territoriale per dare reale sostanza al ruolo delle Province e della Città Metropolitana quali enti di supporto ai Comuni;

b) la norma dell'art. 8 bis della L.R. 20 febbraio 1989 , n. 6, introdotta con L.R. 9 giugno 2020, n. 14, al fine di agevolare la redazione dei PEBA e di aumentare significativamente il numero dei Comuni che li adottano, prevede da parte della Giunta l'istituzione del registro telematico dei PEBA, la predisposizione di linee guida per la loro redazione e una misura

incentivante l'adozione degli stessi Piani consistente nel prevedere che tale adozione costituisca requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali;

c) presso il Consiglio Regionale si sono tenute audizioni sul tema "*eliminazione barriere architettoniche*" svoltesi nei mesi di settembre e ottobre 2019 e di un'indagine sullo stato di attuazione dei PEBA, effettuata nel 2018 da ANCI Lombardia in collaborazione con la Regione, da cui è risultato che nel 2018 solo il 5,8 % dei Comuni lombardi era dotato di PEBA e che nel 5% dei Comuni tale piano era in fase di predisposizione;

d) negli anni successivi all'approvazione della L. 41/86 e della L.R. 6/89 il quadro giuridico e normativo in materia di PEBA si è significativamente evoluto, in particolare, attraverso l'introduzione del concetto di accessibilità estesa a tutti gli ambiti di vita e quale condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona, innovando profondamente i principi e gli orientamenti culturali in tema di "barriere architettoniche;

e) il concetto di "eliminazione delle barriere" è superato a favore della "progettazione senza barriere" che garantisce al maggior numero possibile di persone la massima autonomia in tutti gli ambiti di vita, senza dover ricorrere ad adattamenti a posteriori o a interventi specialistici;

f) i PEBA si configurano oggi come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti l'accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità;

g) il comma 6 dell'art. 8 bis, della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, approvato in sede di emendamento al collegato 2021 alla proposta di legge di bilancio, ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 8bis, autorizza la Giunta ad assegnare ai Comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida e sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente;

h) il sostegno ai Comuni fino a 5000 abitanti si inquadra tra gli interventi programmati da Regione Lombardia per concorrere agli obiettivi di coesione sociale, in una logica di piena accessibilità alla vita di comunità da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nel quadro

strategico più ampio di allineamento ai goals dell'agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

i) le Province, tenuto conto della loro collocazione intermedia a livello territoriale tra Regione e Comuni, appaiono la dimensione istituzionale più adeguata per una prima collaborazione con Regione Lombardia nell'attuazione della misura di sostegno all'adozione dei PEBA da parte dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, entro il quadro dispositivo di cui all'art. 8 bis e della L.R. 6/89;

j) valutato infatti che il concorso delle Province Lombarde e della Città Metropolitana all'attuazione della misura in oggetto può migliorare strategicamente la capacità di valutazione dell'aderenza delle proposte progettuali di redazione dei PEBA al contesto territoriale declinato su scala provinciale e alle dinamiche dei processi economici e strategici che specificamente li coinvolgono;

k) le Province rappresentate da UPL e la Città Metropolitana hanno espresso il loro interesse al percorso di collaborazione in oggetto;

l) ai fini di tale collaborazione, Regione Lombardia si impegna alla copertura dei soli costi legati al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;

m) Regione Lombardia, nell'ambito del percorso di collaborazione di cui alla presente Intesa, ha interesse a garantire, entro il quadro dispositivo di cui all'art. 8 bis della L. R. 6/89 riferito al Registro dei PEBA e alle Linee Guida, il supporto all'azione provinciale attraverso:
   - l'implementazione di un percorso di comunicazione e promozione mirato su scala provinciale, in ordine alla necessità di un progressivo incremento del numero di Comuni fino a 5000 abitanti dotati del PEBA, in una logica di concorso alla realizzazione degli obiettivi di accessibilità, inclusione e sostenibilità sociale ed economica di cui all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
   - la programmazione di una attività specifica di formazione sulla materia rivolta anche ai tecnici e al personale delle Province;

n) l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando altresì attività condivise in collaborazione secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

nel seguito indicate congiuntamente, ove d'occorrenza, "le Parti", con la presente Intesa intendono, pertanto, definire la regolamentazione della loro collaborazione per la realizzazione di tale attività.

VISTI

- la Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del Sistema delle Autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56";
- l'Intesa approvata in data 3/07/2019 tra Regione Lombardia, UPL, Province e Città Metropolitana, nella parte in cui prevede, al punto 6) "Sinergia e collaborazione inter-istituzionale", lettera b), che Regione, UPL, Province e Città Metropolitana si impegnano a ricercare modalità innovative di cooperazione per migliorare la performance dei servizi resi e promuovere processi di sviluppo territoriale per dare reale sostanza al ruolo delle Province e della Città Metropolitana quali enti di supporto ai Comuni;

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'Intesa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

La presente Intesa regolamenta, secondo il Progetto attuativo allegato, parte integrante dell'Intesa stessa, la collaborazione tra le Parti nella gestione della misura di sostegno ai Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla L. R. 6/89 e, in particolare, della norma dell'art. 8 bis della stessa legge, e delle risorse, pari a complessivi euro 1.000.000, a valere sulle risorse autonome del bilancio di Regione Lombardia, esercizio 2020, come previsto all'art. 4 della presente Intesa.

Le Linee di attività oggetto dell'intesa sono declinate nel Progetto attuativo allegato alla presente.

Articolo 2 – Termini e modalità di svolgimento delle attività

Ogni Parte si impegna, in esecuzione della presente Intesa:

- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del Progetto nei contenuti e termini del Progetto attuativo e con la massima cura e diligenza;

- a tenersi costantemente informata sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell'altra Parte, i documenti e materiali relativi.

Ciascuna Parte metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, le risorse umane e strumentali, nonché i rispettivi locali e le strutture propedeutiche allo svolgimento delle attività di comune interesse.

Regione Lombardia coordina le attività previste e si impegna a fornire il supporto delle proprie conoscenze ai fini della programmazione delle attività in conformità ai propri scopi istituzionali. Si avvale della rete delle sedi decentrate e, in particolare, del supporto concreto offerto dagli UTR. Le Linee di attività, facenti capo alla presente Intesa, sono dettagliate secondo l'articolazione esplicitata nel Progetto attuativo allegato.

Ferma restando la durata dell'Intesa di cui al successivo art. 7, il programma delle attività di cui al Progetto attuativo può essere aggiornato sulla base delle esigenze esplicitate da Regione Lombardia e dalle altre Parti dell'Intesa, nonché in ragione delle istanze emergenti dai territori. Nell'aggiornamento delle Linee di attività e nell'esecuzione delle medesime, entrambe le Parti informano la propria azione al principio di leale collaborazione.

In ogni caso, coerentemente con quanto sancito all'art. 7 della presente Intesa, le attività concordate si concluderanno entro il 31.12.2022, salva eventuale proroga da stabilirsi di comune accordo tra le Parti. Ciascuna delle Parti potrà recedere dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni, motivato in ragione di sopravvenute esigenze connesse al quadro normativo e amministrativo di riferimento, alla propria organizzazione o di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, ovvero per mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto. In tal caso, è comunque ammesso il ristoro delle spese già sostenute in ragione della presente Intesa dalla Parte non recedente.

Articolo 3 – Impegni delle Province

Le Provincie attuano la misura di sostegno ai Comuni di cui all'art. 1 in applicazione delle modalità e dei criteri di cui al Progetto attuativo allegato alla presente Intesa ed entro il limite delle risorse assegnate in applicazione del criterio definito nel Progetto stesso.

Le Province concordano con Regione Lombardia le migliori modalità di comunicazione e promozione della misura di sostegno in oggetto, in funzione del concorso all'obiettivo comune di incrementare, su scala provinciale, il numero dei comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 dotate di PEBA, a sostegno delle politiche di piena accessibilità, coesione, sostenibilità sociale ed economica.

Articolo 4 – Impegni della Regione

Regione Lombardia si impegna a trasferire le risorse alle Province, pari a euro 1.000.000 a valere su risorse autonome regionali esercizio 2020, successivamente all'adozione della delibera di approvazione del presente schema di Intesa.

In relazione ai costi sostenuti dalle Provincie per lo svolgimento dell'attività connessa alla presente Intesa, Regione si impegna a riconoscere un contributo complessivo di euro 100.000 a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese, comprese nel budget di cui al comma 1) del presente articolo, calcolato in ragione del numero di comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019.

Regione Lombardia si impegna altresì a programmare una attività specifica di formazione sulla materia rivolta anche ai tecnici e al personale delle Province.

Articolo 5 – Referenti dell'intesa

Per l'attuazione e il coordinamento delle attività previste nella presente Intesa le Parti indicano quali responsabili il dirigente pro tempore della UO "Politiche di inclusione sociale e integrazione, sviluppo delle formazioni sociali, disabilità" dott.ssa Rosetta Gagliardo per Regione Lombardia, il Responsabile della Segreteria tecnica di UPL dott. Dario Rigamonti per l'Unione Province Lombarde e il direttore del Settore Sviluppo Economico Dott. Dario Parravicini per la Città Metropolitana.

Articolo 6 – Gruppo di Lavoro

Per la realizzazione delle attività di cui al Piano attuativo allegato alla presente Intesa è costituito un Gruppo di Lavoro composto da un Dirigente della Direzione Generale Politiche Sociali Abitative e Disabilità, da un Dirigente di UPL e di Città Metropolitana. Il Gruppo di Lavoro potrà essere aggiornato annualmente per entrambe le Parti coerentemente con il Progetto attuativo.

Articolo 7 – Durata dell'Intesa

L'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e vincola le Parti contraenti dal perfezionamento della stessa sino al 31/12/2022.

Articolo 8 – Oneri finanziari e loro modalità di ripartizione ed erogazione

Per la realizzazione delle Linee di attività previste nel Progetto attuativo allegato alla presente Intesa, con riferimento al triennio 2020/2022, sono previsti costi complessivi pari a 1.000.000 euro di cui:

- euro 900.000 per l'attuazione dell'Avviso da parte delle singole Province rivolto ai Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, in ragione del riparto per Provincia calcolato in base al numero di Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 ricompreso in ciascun territorio provinciale;

- euro 100.000 a titolo di rimborso forfettario riconosciuto alle Province, in relazione ai costi sostenuti dalle stesse per lo svolgimento dell'attività, comprese nel budget di cui al comma 1) del presente articolo, e ripartite in base al numero di Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 ricompreso in ciascun territorio provinciale;

L'importo di euro 1.000.000,00 è trasferito in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della presenta Intesa e tramite accreditamento sul conto corrente delle Province e della Città Metropolitana acceso presso la Banca d'Italia, con la precisazione, nella causale, che lo stesso è effettuato in attuazione della presente Intesa. Il trasferimento è effettuato in ragione del riparto calcolato in applicazione del criterio di cui all'art. 4 della presente Intesa.

Le Province Lombarde e la Città Metropolitana concorrono all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Intesa esclusivamente mediante la prestazione d'opera delle risorse umane coinvolte, nonché mediante l'utilizzo dei locali e delle risorse informatiche. Gli ulteriori costi connessi alla realizzazione dell'Intesa, non coperti dal rimborso forfettario sopra richiamato, sono direttamente imputabili all'utilizzo delle strutture ed all'impegno (ore/lavoro) del personale inquadrato presso le Amministrazioni coinvolte.

Articolo 9 – Registrazione e diffusione dei risultati delle attività scientifiche

Tutti i risultati finali o parziali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente Intesa saranno di proprietà di entrambe le parti.

I risultati delle attività oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo alla presente Intesa.

Articolo 10 – Coperture assicurative e sicurezza. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Piano di prevenzione della corruzione

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù dell'Intesa, verrà eventualmente chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la presente Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul

responsabile della struttura/ente di provenienza. Eventuali accordi specifici in materia saranno disciplinati dalle Parti separatamente.

Le parti dichiarano di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con la D.G.R. n. 6062 del 29/12/2016, reperibile sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nonché il Codice di comportamento adottato dalle Province. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 o dai rispettivi Codici di comportamento delle parti o dai rispettivi Piani di prevenzione della corruzione è causa di recesso.

Articolo 11 – Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti l'Intesa, anche successivamente alla sua scadenza, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite dalle parti.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula dell'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'esecuzione dell'Intesa, le Parti si configurano reciprocamente come autonomi Titolari del Trattamento e si impegnano a rispettare, ciascuna per le proprie competenze come sopra definite, la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 e testi collegati. Nel caso in cui lo svolgimento delle attività sopra descritte implichi il trattamento di dati personali di cui una delle parti sia titolare, si impegnano a procedere alla sottoscrizione di apposito atto giuridico bilaterale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'individuazione del responsabile del trattamento dati del titolare.

Articolo 12 – Oneri fiscali e sottoscrizione

La presente Intesa:

- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;

- sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 13 – Foro competente

Le Parti provvederanno a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività oggetto dell'Intesa e, in caso di mancato

raggiungimento dell'accordo secondo tale modalità, demanderanno la composizione della vertenza alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, data della
sottoscrizione digitale

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Sociali Abitative e Disabilità

(Dott. Giovanni Daverio)

UPL – per le Province Lombarde

Il Presidente o suo delegato

(_____)

Per la Città Metropolitana di Milano

(_____)

ALLEGATO B

Progetto attuativo dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde, rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano, per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 per la predisposizione dei PEBA, in conformità alla L.R. 6/89 come modificata dalla L.R. 14/2020, vista anche l'Intesa 2019-2021 con UPL, le Province Lombarde e Città Metropolitana approvata in data 3/07/2019.

DIREZIONE PROPONENTE DG POLITICHE SOCIALI ABITATIVE E DISABILITÀ

OGGETTO	DESCRIZIONE
FINALITÀ	Migliorare l'accessibilità e l'usabilità degli spazi aperti e degli ambienti costruiti per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e di favorirne la partecipazione alla vita civile, sociale, culturale e produttiva. Incentivare i Comuni lombardi all'adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) ed incrementare significativamente il numero dei Comuni lombardi che si dotano di PEBA. Tale iniziativa concorre all'attuazione dei risultati attesi nell'ambito del DEFR 2020/2023, Obiettivo SOC 12.02.146 "Programmi progetti e interventi a sostegno delle persone con disabilità".
SOGGETTI BENEFICIARI[1]	Le Province Lombare e la Città Metropolitana di Milano in attuazione dell'Intesa
SOGGETTI DESTINATARI[2]	Concessione di contributi ai Comuni lombardi per le spese sostenute per la redazione dei PEBA, come previsto dalla L.R. n.6/1989, modificata dal Pdl 141 emendato all'unanimità in I^ Commissione consiliare Programmazione e Bilancio nella seduta del 26.11.2020, e ai sensi dell'art. 8 bis, comma 5 della stessa. I Comuni con popolazione residente fino a 5.000 unità al 31.12.2019 sono 1.034 e corrispondono al 68,66% del totale dei Comuni. Sono quelli che registrano la maggiore scarsità di risorse di parte corrente necessarie per la redazione del PEBA. I Comuni con popolazione fino a 5000 residenti possono presentare domanda anche in forma aggregata per la redazione di un PEBA sovracomunale.

[1] Indicare i soggetti che potranno beneficiare dell'agevolazione ed eventuali soggetti che ne sono esclusi
[2] Ove differenti dai beneficiari, indicare i soggetti che saranno destinatari dell'agevolazione

OGGETTO	DESCRIZIONE
DOTAZIONE FINANZIARIA E CITERIO DI RIPARTO	Euro 1.000.000 esercizio 2020. Per la realizzazione delle Linee di attività definite nel presente documento, sono previsti risorse complessive pari a 1.000.000 euro di cui: - euro 900.000 per l'attuazione dell'Avviso da parte delle singole Province e della Città Metropolitana di Milano rivolto ai Comuni fino a 5000 residenti per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, in ragione del riparto calcolato in rapporto al numero dei Comuni fino a 5000 residenti compresi su ciascun territorio provinciale; - euro 100.000 a titolo di rimborso forfettario riconosciuto alle Province lombare e alla Città Metropolitana di Milano, in relazione ai costi sostenuti dalle stesse per lo svolgimento dell'attività, da ripartire in rapporto al numero dei Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 compresi su ciascun territorio provinciale. L'importo è trasferito a seguito dell'approvazione della delibera tramite accreditamento sul conto corrente delle Province e di Città Metropolitana acceso presso la Banca d'Italia, con la precisazione, nella causale, che le risorse si riferiscono alla presente Intesa.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse autonome regionali capitolo 12.02.104.13525 esercizio 2020
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo pari al 50% della spesa sostenuta dal Comune per attività di redazione del PEBA fino al tetto massimo di 5.000 euro ed entro i limiti delle risorse assegnate. Il contributo non può essere cumulabile con altri finanziamenti pubblici erogati a valere sulle stesse spese. La presenza capillare su tutto il territorio regionale dei Comuni con popolazione residente fino a 5.000 unità porta ad individuare nelle Amministrazioni provinciali l'ente attuatore idoneo a cui assegnare le risorse da ripartire ai Comuni che saranno destinatari del contributo. Per l'attività istruttoria e di segreteria, sulla base del numero dei Comuni con popolazione residente fino a 5.000 unità al 31.12.2019, ad ogni Amministrazione provinciale viene riconosciuto un compenso a titolo forfettario calcolato sull'importo complessivo di euro di euro 100.000, come più sopra precisato.

OGGETTO	DESCRIZIONE
REGIME DI AIUTO DI STATO	Espresso parere Comitato di Valutazione Aiuti di Stato (si/no): la proposta di DGR non deve essere esaminata dal Comitato Aiuti trattandosi di Intesa tra Amministrazioni (Province rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano)
LINEE DI ATTIVITA'	Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano: - attuazione nel corso del 2021 di un Avviso rivolto ai Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità al 31.12.2019 ubicati sui rispettivi territori secondo le modalità di cui alla presente scheda e salvo ulteriori precisazioni successivamente definite con atto della DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità anche in raccordo con le Province e la Città Metropolitana; Regione Lombardia: - l'implementazione di un percorso di comunicazione e promozione mirato su scala provinciale, in ordine alla necessità di un progressivo incremento del numero di Comuni fino a 5000 abitanti dotati del PEBA, in una logica di concorso alla realizzazione degli obiettivi di accessibilità, inclusione, sostenibilità sociale ed economica di cui all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; - la programmazione di una attività specifica di formazione sulla materia rivolta anche ai tecnici e al personale delle Province.
SPESE AMMISSIBILI	Ai fini della presentazione della domanda alle Province e alla Città Metropolitana di Milano da parte dei Comuni con popolazione residente fino a 5000 unità, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e riguardanti: - spese relative ai compensi professionali per incarichi di collaborazione esterna a professionisti o società/ente comprensivi di IVA e oneri previdenziali; - spese connesse alla fase di promozione dell'attività; di ascolto e partecipazione della popolazione oltre che di portatori di interesse di particolare rilevanza (realizzazione iniziative, stampa/pubblicazione materiali) per una percentuale massima 15%; - altre spese generali per attività connesse alla redazione del PEBA per una percentuale non superiore al 10%.

OGGETTO	DESCRIZIONE
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a sportello
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	La domanda, compilata in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune, deve essere inviata via posta elettronica certificata all'Amministrazione provinciale di appartenenza. Il modulo di domanda è reperibile sul sito dell'Amministrazione provinciale di appartenenza. Il contributo ai Comuni a valere sulle risorse assegnate verrà così erogato: - 30%: previa presentazione formale di attivazione del processo di predisposizione del PEBA; - 70%: alla presentazione dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA e dell'atto amministrativo con cui l'ente beneficiario liquida la spesa sostenuta.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	Avvio: approvazione nel 2021 dell'Avviso da parte delle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano Conclusione: 31.10.2022 Presentazione della rendicontazione finale a Regione: 31.12.2022
IMPATTI	Sviluppo sostenibile e Pari opportunità: il sostegno ai Comuni fino a 5000 abitanti si inquadra tra gli interventi programmati da Regione Lombardia per concorrere agli obiettivi di coesione sociale, in una logica di piena accessibilità alla vita di comunità da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nel quadro strategico più ampio di allineamento ai goals dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il concetto di "eliminazione delle barriere" è superato a favore della "progettazione senza barriere" che garantisce al maggior numero possibile di persone la massima autonomia in tutti gli ambiti di vita, senza dover ricorrere ad adattamenti a posteriori o a interventi specialistici. Quindi i PEBA si configurano oggi come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti l'accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Indicatore di *output:* Incremento del numero delle Amministrazioni comunali che si dotano del PEBA.